

avv. prof. Oberdan Tommaso Scozzafava
Via Marcello Prestinari, 15 - 00195 Roma
Tel. 06/808.22.19 - Fax 06/807.44.04
P.Iva 07081181001 - C.F. SCZBDN51D20D181P

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO**

SEDE DI ROMA

**RICORSO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI
SOSPENSIVA**

Nell'interesse di:

dott. Andrea Sabbia (cod. fiscale MRN PRZ 58D62 H501G), nato a Milano il
3/11/1965 ed residente in Playa del Carmen (Messico), rappresentato e difeso,
giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. prof. Oberdan Tommaso Scozzafava
(SCZBDN51D20D181P - telefax 06.80.74.404 - PEC
obdantommasoscozzafava@valineavogati.org), presso il cui studio in Roma
(00195), Via Marcello Prestinari n. 15 è elettivamente domiciliato

- ricorrente -

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE, in persona del Ministro presso il domicilio eletto ex legge

cio l'Avvocatura di stato in Roma Via dei Portoghesi 12


E

Ambasciata del Messico in Italia Sezione Consolare in persona del console in
Roma Via Lazzaro Spallanzani 16

avverso e per l'annullamento

del decreto del Direttore Generale per le risorse e l'Innovazione del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di revoca del Sig. Andrea Sabbia
dall'incarico di console onorario in Playa del Carmen del 3 ottobre 2014 Registrato
alla D.G.R.I.D.M. 5013/559 bis e di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Io sottoscritto Andrea
Sabbia prestando il
consenso informato ai
sensi di legge, delego a
rappresentarmi e
difendermi nel presente
giudizio l'avv. prof.
Oberdan Tommaso
Scozzafava
conferendogli tutti i
poteri di legge, nessuno
escluso, compresa la
facoltà di rinunciare e
transigere, chiamare in
causa terzi, proporre
appelli, avanzare
domanda di sospensive,
inibitorie e concessione
di provvedimenti
cautelari ed eleggo
domicilio presso il suo
studio in Roma, Via
Marcello Prestinari 15.



I.- FATTO

In data 12 marzo 2012, con decreto del Ministero degli affari esteri è stata istituita, a Playa del Carmen (Messico) un consolato Onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Citta del Messico (doc.1);

Con DM n. 5013 /160/bis del 2 aprile 2012, il Sig. Andrea Sabbia è stato nominato titolare del Consolato Onorario in Playa del Carmen (Messico) ;

Con DM 5013 /0693/Bis sono state specificate le funzioni consolari che il ricorrente era chiamato a svolgere (doc.2) .

Il ricorrente ha regolarmente esercitato le proprie funzioni sino al 3 ottobre 2014, data nella quale gli è stato comunicato il provvedimento impugnato, con il quale è stato revocato dall'incarico di console onorario con la seguente motivazione: “ *considerato il venir meno delle condizioni, di cui al primo comma dell'art. 47 del DPR 18\67 che avevano determinato la nomina*” (doc.3).

Con nota Prot. 1123VK del 9 ottobre 2014, l'Ambasciata d'Italia contestava al ricorrente la prosecuzione delle attività nonostante l'intervenuto provvedimento di revoca (doc.4).

Tanto premesso in fatto, con il presente ricorso il Sig. Andrea Sabbia *ut supra* impugna il ridetto provvedimento come meglio in epigrafe indicato, in quanto radicalmente nullo, illegittimo e/o inefficace, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, per i seguenti motivi in

II.- DIRITTO

II. 1.Violazione dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il provvedimento impugnato è carente di motivazione, laddove non precisa l'esatto motivo della revoca, limitandosi ad affermare genericamente che non sussisterebbero più i presupposti di cui all'art. 47 del DPR 18\47.

Ebbene, detto articolo recita: “ i funzionari consolari onorari sono scelti tra persone, preferibilmente di cittadinanza italiana, che godono di stima e di prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari”.

Solo nelle premesse, si legge che “Visto il messaggio n. 1048 del 30.9.2014 dell’Ambasciata d’Italia nel Messico”. Ebbene, la grave carenza motivazionale non consente di comprendere la rilevanza di una tale missiva, peraltro sconosciuta all’odierno ricorrente, della quale si chiede la produzione.

Letto il provvedimento impugnato, è quindi di tutta evidenza che manca una qualsiasi indicazione delle ragioni che abbiano indotto il Ministero a revocare dalla carica Andrea Sabbia, con conseguente palese violazione della norma in commento, che espressamente prevede che ogni provvedimento amministrativo compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, a meno che- e non è il caso di specie- si tratti di atti normativi ed a contenuto generale.

Va considerato che, sempre ai sensi dell’articolo citato, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

Nulla di tutto questo è esposto nel decreto del ministero, che merita quindi di essere annullato.

II. 2. ECCESSO DI POTERE, TRAVISAMENTO ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE

O FALSA APPLICAZIONE dell’art. 47 del DPR n. 18 del 1967

Quanto precede rileva anche sotto il profilo della plateale violazione dell’art. 47 del DPR n. 18 del 1967.

Ed infatti è palese che nella fattispecie, non essendo stato indicato alcun motivo che possa avere inciso sulla stima e prestigio della quale da sempre gode il ricorrente, o sulla piena affidabilità di Andrea Sabbia quale Console Onorario, detta norma è stata platealmente disattesa.

Non solo, ma il Ministero è incorso palesemente nel vizio di eccesso di potere, laddove l'effetto della revoca dall'incarico di console onorario non è in realtà conseguenza dell'applicazione dell'art. 47 sopra citato, ma di una ignota valutazione da parte della Pubblica Amministrazione, con conseguente sviamento della norma.

La citata disposizione è infatti volta ad evitare che un soggetto, privo del necessario prestigio ed affidabilità, rappresenti l'Italia all'estero, e non a consentire la "rimozione" indiscriminata di soggetti che invece tali requisiti rivestono.

In merito alla sospensiva

Si chiede la sospensiva del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 55 del Codice amministrativo, sussistendo i requisiti previsti dalla norma.

Ed infatti l'allontanamento del ricorrente dal luogo di lavoro nonché la cessazione dalla carica, può avere effetti irreversibili, in quanto la nomina di un altro console onorario in sostituzione di Andrea Sabbia, comporterebbe l'impossibilità di un effettivo reintegro nelle funzioni del ricorrente, e nel "caos" nel quale l'Ufficio consolare, nelle more, versa, tenuto conto della delicatezza dei compiti che il Console Onorario è deputato a svolgere quali la protezione degli interessi nazionale e dei cittadini all'estero, la tutela dei lavoratori italiani e l'intera attività di legalizzazione e di certificazione degli atti (v. DM/0693 Bis del 5.11.2013 nonché l'art. 54 del DPR 18/1967.

*** **

Per tutte le suesposte ragioni, e con riserva di aggiungerne altre alla luce di nuovi ed eventuali profili di illegittimità che dovessero successivamente emergere dall'esame dell'ulteriore documentazione depositata dall'Amministrazione e non ancora in possesso della scrivente difesa, l'esponente Andrea Sabbia, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso, in via preliminare sospendere il provvedimento impugnato;
- nel merito annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso, per i motivi dianzi esposti;

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre IVA e CPA.

In via istruttoria, ordinare al Ministero la produzione del messaggio n. 1048 del 30.9.2014 dell'Ambasciata d'Italia nel Messico.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) provv.to di istituzione del Consolato Onorario in Playa del Carmen;
- 2) Decreto Ministeriale 5013\0693\bis;
- 3) Decreto Ministeriale degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale n. 5013\559\bis;
- 4) Comunicazione Ambasciata d'Italia in Messico Prot. 1123\K.

Si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo unificato di € 600,00

Roma, 17 ottobre 2014.

Avv. prof. Oberdan Tommaso Scozzafava

Si notifichi a:

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**, in persona del Ministro presso il domicilio eletto ex legge
c/o l'Avvocatura di stato in Roma Via dei Portoghesi 12

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE, in persona del Ministro in Roma Piazzale della Farnesina 1
cap 00135

Ambasciata del Messico in Italia Sezione Consolare in persona del console in
Roma Via Lazzaro Spallanzani 16